



*Ministero della Giustizia*



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

*tra*

*Procura della Repubblica di Brescia*  
*e*

*Provincia di Brescia*

## **VISTI**

- L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

## **CONSIDERATO**

- il carattere peculiare del territorio bresciano, situato in posizione strategica rispetto alle principali direttrici del commercio nazionale ed europeo e perciò caratterizzato da una connotazione imprenditoriale e commerciale con forte rilevanza sul piano economico- finanziario e del mercato del lavoro;
  - che la Provincia di Brescia, nell'ambito delle proprie competenze esclusive intende potenziare la formazione professionale del proprio personale dipendente in materie aventi impatto sulla giurisdizione e nel contempo creare opportune sinergie per rafforzare l'azione degli uffici provinciali con particolare riferimento al coordinamento del territorio, alla tutela dell'ambiente e alla cura dello sviluppo strategico del territorio stesso;
- che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali



*Ministero della Giustizia*



finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio provinciale, il cui interesse è di contribuire a segmenti lavorativi dell'apparato giudiziario al fine di garantire i servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;

- che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio provinciale potrebbe comportare positivi riflessi sulle realtà territoriali, con particolare riguardo alle attività produttive e, più in generale, alla speditezza di servizi che impattano sui diritti del cittadino;
- che tale azione sinergica di miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari del territorio provinciale, potrà contribuire, anche attraverso una significativa definizione dei procedimenti pendenti, a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;

#### **PREMESSO**

- che il Procuratore della Repubblica di Brescia ha proposto alla Provincia di Brescia, in occasione di incontri svoltisi al riguardo, un progetto di convenzione per l'assegnazione temporanea di personale amministrativo a sostegno del suddetto ufficio giudiziario;
- che l'attività prestata dai dipendenti provinciali presso gli uffici giudiziari può rappresentare una occasione del loro arricchimento professionale;

#### **RITENUTO**

- che una gestione efficace dell'Ente provinciale non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nella organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli uffici giudiziari per il territorio di competenza;
- che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto amministrativo da parte di personale della Provincia, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative;
- che la Provincia ha diramato un interpello per la verifica di eventuale disponibilità da parte dei dipendenti, interpello cui hanno aderito diverse unità con qualifiche compatibili con i quadri esistenti presso il Ministero della Giustizia;
- che non potendo la Provincia distaccare più di due unità per ragioni connesse alle proprie esigenze organizzative, si è giunti alla determinazione di proporre il distacco di due dipendenti – Polo Nicolò e Marassà Arianna, entrambi con qualifica



*Ministero della Giustizia*  
di funzionario;



## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

## **CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

### **Art. 1**

*(Oggetto dell'intesa)*

La Procura della Repubblica di Brescia e la Provincia di Brescia manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'Ufficio giudiziario.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale provinciale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

### **Art. 2**

*(Modalità di attuazione)*

La Provincia, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività della Procura della Repubblica di Brescia, provvederà alla destinazione temporanea del personale sopra indicato, per un periodo di un anno, per la realizzazione di progetti mirati alla riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari.

La Procura della Repubblica di Brescia, quale ufficio che beneficerà delle citate risorse umane, allegherà al presente protocollo un progetto per l'impiego del personale distaccato.

Il Capo dell'Ufficio e/o il Responsabile del progetto redigerà, per ogni singolo soggetto coinvolto nello stesso, una relazione contenente i risultati conseguiti a supporto del buon esito dell'iniziativa da trasmettere al competente ufficio provinciale, entro il termine utile per la corresponsione del trattamento economico accessorio, secondo le quote previste per il personale provinciale e a carico del fondo provinciale.

I progetti verranno altresì comunicati al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione generale del personale e della formazione.

I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulla qualità delle procedure, negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da



*Ministero della Giustizia*



raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

Per l'individuazione del personale da distaccare la Provincia ha provveduto ad acquisire la disponibilità degli interessati all'assegnazione presso La Procura della Repubblica di Brescia attraverso la pubblicazione di apposito avviso interno.

I dipendenti candidatisi all'assegnazione in questione sono stati inviati a colloquio conoscitivo con un rappresentante dell'Ufficio giudiziario interessato, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere all'interno degli uffici giudiziari.

Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica della Provincia, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell'Ufficio giudiziario interessato, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Sarà cura della Provincia, inoltre, assicurarsi che il suddetto personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al presente protocollo sarà allegato il curriculum delle persone individuato per il distacco. Il personale sarà assegnato dalla Provincia, nel rispetto del numero massimo di due secondo le disponibilità consone alla funzionalità degli uffici dell'amministrazione provinciale.

### **Art. 3**

*(Gestione del personale)*

Il personale provinciale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato alla esecuzione dei progetti di cui all'articolo 2 e non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Provincia; l'ufficio giudiziario presso il quale opererà si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi al competente Ufficio provinciale per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso secondo le modalità indicate dalla competente struttura provinciale.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla Provincia e la documentazione relativa alla malattia sarà inoltrata al competente Ufficio provinciale; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente Ufficio della Provincia al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente



*Ministero della Giustizia*

certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato alla Procura della Repubblica informerà la Provincia -nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Procura della Repubblica si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale provinciale assegnato.

Il personale distaccato si impegna ad osservare i doveri previsti dallo statuto dei dipendenti del Ministero della Giustizia e con particolare riferimento all'obbligo di riservatezza sulle attività compiute.

Le assegnazioni del suddetto personale operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

#### **Art. 4**

*(Oneri economici)*

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale provinciale temporaneamente assegnato rimane a carico della Provincia, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata, con riferimento al trattamento accessorio.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, l'Ufficio Giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il Capo dell'Ufficio giudiziario o il Responsabile del progetto invieranno al competente Ufficio provinciale, sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione.

**Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Provincia dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.**

È esclusa qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da terzi per attività svolta negli uffici.

#### **Art. 5**

*(Formazione)*

La Procura della Repubblica si impegna a garantire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale provinciale temporaneamente assegnato, autorizzandolo alla consultazione dei registri informatici. Si applicano le regole ordinarie in materia di





*Ministero della Giustizia*

protezione dei dati personali e di individuazione del soggetto responsabile.

Al termine dei percorsi formativi e degli aggiornamenti al personale interessato sarà rilasciata attestazione delle competenze acquisite.



**Art. 6**

*(Privacy e riservatezza)*

Il personale provinciale assegnato all'Ufficio giudiziario si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, e a tal fine l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.

**Art. 7**

*(Durata dell'assegnazione)*

Il periodo di assegnazione del personale provinciale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza per un periodo non eccedente la durata della presente intesa.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

**Art. 8**

*(Decorrenza e durata)*

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima di 24 mesi, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.

**Art. 9**

*(Recesso)*

È fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente Intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la totale o parziale conduzione a termine.

**Art. 10**

*(Clausole Essenziali)*

Ulteriori cause di scioglimento del rapporto ricorrono allorquando:

- a) l'Ufficio giudiziario o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- b) si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- c) il Ministero della Giustizia abbia comunicato all'Ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

**Art. 11**

*(Disposizioni finali)*

La presente Intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 Dpr. n. 131 del 26/04/1986.

Brescia,

Procura della Repubblica di Brescia  
*Il Procuratore*

Provincia di Brescia  
*Il Presidente*